



Tribunale di Napoli



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli*

Linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze dei processi e procedimenti penali
(art. 83, commi 6, 7 e 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27)

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

visto l'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12-*bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020;

visto l'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;

considerato l'esito dei lavori del Tavolo tecnico di crisi COVID-19 istituito il 9 marzo 2020;

ravvisata la necessità - al fine di assicurare, da un lato, i servizi e le attività essenziali e, dall'altro, il rispetto delle misure finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 in atto e di contenerne gli effetti - di adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze ai sensi della lettera d) del comma, 7 dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020;

sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

sentiti altresì il Presidente della Camera penale e, per gli aspetti concernenti l'attività dei dipendenti giudiziari, i Dirigenti amministrativi,

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore generale presso la medesima Corte; dispongono quanto di seguito esposto.

Ai sensi dell'art. 83, comma 7 lettera d), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in L. n. 27 del 24.4.2020, ulteriormente modificato dal D.L. 30.4.2020 n. 28, sono adottate le seguenti linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze dei procedimenti penali dinanzi alla Corte di Assise ed al Tribunale nel periodo intercorrente tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020:

1. saranno fissati e trattati, salvo che il giudice ne disponga il rinvio per motivi procedurali ai sensi degli artt. 477 e ss. c.p.p. (con la conseguente applicabilità in tal caso, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sole cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dall'art. 304 del codice di procedura penale):



Tribunale di Napoli



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli*

Linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze dei processi e procedimenti penali
(art. 83, commi 6, 7 e 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27)

- a. le procedure di convalida di arresto in flagranza, anche in sede di giudizio direttissimo, e di fermo, nonché quelle di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
- b. i procedimenti penali in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o ne sia pendente richiesta di applicazione;
- c. i procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte alle misure coercitive della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata e alla custodia cautelare in luogo di cura per quella causa o di persone detenute in carcere o in detenzione domiciliare in espiatione pena per quella causa (incidenti di esecuzione);
- d. i procedimenti penali in cui siano applicate misure cautelari non custodiali, coercitive o interdittive, o misure di sicurezza personali;
- e. i procedimenti in materia di mandato di arresto europeo passivo e di esecuzione di ordini investigativi europei;
- f. i procedimenti penali che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., dichiarate urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile;

2. qualora, per i procedimenti diversi da quelli su indicati alle lettere a), b), e) f) e da quelli nei quali entro l'11 novembre 2020 scadano i termini di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. nonché, sempre che non vi sia stata richiesta espressa che si proceda da parte del detenuto, imputato, proposto o del suo difensore, nel caso di:

- procedimenti a carico di persone detenute, per i quali non via sia stata sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza personali;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o in cui siano state disposte misure di prevenzione;

il giudice disponga il rinvio dell'udienza esclusivamente perché ritenga che la trattazione della stessa non sia compatibile con il rispetto delle misure finalizzate a tutelare le esigenze di salvaguardia della salute correlate all'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, c.p.p. e agli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per il tempo in cui il processo è rinviato e comunque non oltre il 31 luglio 2020;

3. saranno fissati e trattati, altresì, i procedimenti, diversi da quelli su indicati, esclusivamente qualora ne sia stata segnalata l'urgenza o vi sia stata richiesta espressa di trattazione ad opera delle parti - imputato/indagato, proposto (in caso di applicazione della confisca disgiunta dalla misura personale, l'intestataro del bene - persona offesa), parte civile, responsabile civile, difensore e



Tribunale di Napoli



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli*

Linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze dei processi e procedimenti penali
(art. 83, commi 6, 7 e 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27)

pubblico ministero - trasmessa alla cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza a mezzo posta elettronica certificata, sempre che la trattazione degli stessi sia compatibile con il rispetto delle misure finalizzate a tutelare le esigenze di salvaguardia della salute correlate all'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19; nel caso in cui il giudice disponga il rinvio dell'udienza perché ritenga che la trattazione della stessa non sia compatibile con la tutela delle suddette esigenze, sono sospesi i termini di prescrizione ai sensi del comma 9 dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

4. saranno trattati, inoltre, i procedimenti regolati dall'art. 127 del codice di procedura penale (direttamente o per richiamo normativo), nei confronti di persone non sottoposte ad alcuna misura cautelare, nei quali la presenza delle parti e dei difensori sia facoltativa, solo se le parti o i difensori muniti di procura speciale depositino, mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni prima dell'udienza, richiesta di trattazione con rinuncia alla comparizione personale, con facoltà di depositare con lo stesso mezzo, fino al giorno precedente quello dell'udienza (art. 127, comma 2, c.p.p.), memorie difensive;

5. al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti n. 1, 3, e 4, saranno trattati i procedimenti, contemplati dai criteri tabellari di priorità, purché in fase di discussione, ovvero con attività istruttoria che non comporti la presenza in udienza di soggetti ulteriori e diversi rispetto alle parti necessarie;

6. al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti n. 1, 3, 4 e 5, non saranno trattati altri procedimenti; la fissazione o il rinvio, anche fuori udienza, di tali procedimenti ad epoca successiva al 31 luglio 2020 sarà disposta mediante decreto che darà conto del fatto che la trattazione degli stessi prima di tale data è stata impedita dalla impossibilità di garantire il rispetto delle misure finalizzate a tutelare le esigenze di salvaguardia della salute correlate all'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19, ai sensi dell'art. 83, comma 7 lettera g), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine della sospensione del termine di prescrizione;

7. le persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena parteciperanno al procedimento o al processo a distanza, mediante videoconferenza o collegamento da remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia in base alla legge processuale vigente ed in particolare secondo le norme recate dall'art. 83, commi 12 e 12-bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020, n. 27; in tal caso, qualora nello stesso processo siano presenti imputati detenuti in carcere ed altri non detenuti in carcere, si applicherà il collegamento mediante videoconferenza secondo la disciplina dell'art. 146-bis disp.



Tribunale di Napoli



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli*

Linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze dei processi e procedimenti penali
(art. 83, commi 6, 7 e 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27)

att. c.p.p. e le persone non detenute in carcere parteciperanno al processo mediante presenza fisica in aula oppure in videoconferenza (ad esempio persone agli arresti domiciliari fuori circondario), fermo restando il diritto del Difensore di partecipare dal luogo di detenzione ove partecipa l'imputato in videoconferenza; qualora invece nello stesso processo non siano presenti imputati detenuti in carcere ma siano presenti imputati in custodia domiciliare ed imputati liberi, con o senza obblighi, si procederà per tutti mediante collegamento da remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia, se ricorrono i casi ed entro i limiti previsti dall'art. 83, comma 12-*bis*, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, oppure in videoconferenza con presenza fisica in aula delle persone libere e degli imputati agli arresti domiciliari eventualmente autorizzati dal giudice a comparire liberi e senza scorta;

8. i procedimenti saranno trattati a porte chiuse ai sensi degli artt. 472, comma 3, c.p.p. e 83 comma 7, lettera e), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

9. per ciascuna udienza i giudici fisseranno un numero di procedimenti e un orario di inizio degli stessi, definiti con separato provvedimento del presidente del Tribunale, tale da garantire la celebrazione dei medesimi in condizioni di sicurezza per la salute del giudice, degli ausiliari e delle parti presenti;

10) nel caso in cui per l'udienza sia calendarizzata la trattazione di un numero di procedimenti superiore a quello individuato dal provvedimento di cui al capo che precede, saranno comunque trattati i procedimenti di cui al punto 1) lett. a), b), e) ed f), quelli nei quali, alla data dell'11.11.2020, scadono i termini di cui all'articolo. 304, co. 6, c.p.p. nonché, sempre che vi sia stata richiesta espressa che si proceda da parte del detenuto, imputato, proposto o del suo difensore, gli altri procedimenti indicati al punto 2); i procedimenti diversi da quelli appena indicati saranno trattati fino a concorrenza del numero massimo consentito dal predetto provvedimento del presidente del Tribunale, nel seguente ordine prioritario:

- i procedimenti di cui al punto 1 lett. c) e d) ed al punto 2) per i quali non vi sia stata richiesta espressa che si proceda da parte del detenuto, imputato, proposto o del suo difensore;
- i procedimenti di cui al punto 3;
- i procedimenti di cui al punto 5.

Per i procedimenti rinviati in ragione della necessità di garantire il rispetto del numero massimo di procedimenti trattabili, individuato dal provvedimento di cui al punto 9) - eccezion fatta per i procedimenti di cui al punto 1) lett. a), b), e) ed f), per quelli nei quali, alla data dell'11.11.2020, scadono i termini di cui all'articolo. 304, co. 6, c.p.p. nonché per i procedimenti di cui al punto 2) per i quali vi sia stata richiesta espressa che si proceda da parte del detenuto, imputato, proposto o



Tribunale di Napoli



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli*

Linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze dei processi e procedimenti penali
(art. 83, commi 6, 7 e 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27)

del suo difensore - sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-*bis*, e 324, comma 7, c.p.p. e agli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per il tempo in cui il processo è rinviato e comunque non oltre il 31 luglio 2020;

11) L'effettiva trattazione del processo è comunicata al difensore a mezzo posta elettronica (PEC) entro il giorno precedente quello fissato per la celebrazione dell'udienza;

12) Le impugnazioni saranno depositate fisicamente in forma cartacea presso i presidi di cancelleria penale ubicati nel Palazzo di Giustizia, previa prenotazione mediante posta elettronica certificata (PEC) da parte del Difensore istante, con le modalità indicate dai vigenti Protocolli nella materia e nei decreti e negli ordini di servizio già adottati dagli uffici giudiziari di Napoli; le istanze relative ai processi indicati ai precedenti punti 1, 3, 4 e 5, quelle *de libertate* e tutte le altre istanze saranno trasmesse alle cancellerie competenti mediante posta elettronica (ordinaria o certificata a seconda delle disposizioni amministrative dei singoli uffici) agli indirizzi indicati nei vigenti Protocolli nella materia; l'esito delle istanze sarà comunicato via posta elettronica certificata dalle cancellerie ai Difensori istanti, che potranno accedere fisicamente in cancelleria, previa prenotazione nei modi dianzi indicati, per richiedere copia del provvedimento;

13) I Dirigenti amministrativi disciplinano l'opportuna differenziazione degli orari di lavoro del personale amministrativo e lo svolgimento dei progetti di lavoro agile, inteso come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, a supporto delle attività funzionali alla fissazione e alla trattazione dei procedimenti sopra indicati ed in coerenza con le presenti Linee Guida.

Napoli, 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Elisabetta Garzo

Il Procuratore della Repubblica

Giovanni Melillo

